



Tribunale ordinario di Siena
Ufficio delle esecuzioni immobiliari
Nuova Circolare integrativa delle precedenti
Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa

Il giudice delle esecuzioni immobiliari,
visto l'art. 54-ter della legge 27 aprile 2020, n. 28;
visto l'art. 4 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 127;
visto l'art. 13 co. 14 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183
Rilevato come l'art. 13, commi 13 e 14 del citato decreto, hanno testualmente previsto "13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti alla adozione, ai sensi dell'art. 586, comma 2 c.p.c. del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 14. All'art. 54 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, le parole fino al 31 dicembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fino al 30 giugno 2021";
Rilevato come il citato comma 14 ha pertanto ulteriormente esteso il periodo di "sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa" fino al 30/06/2021, mentre l'ultima parte del precedente comma 13 ha definitivamente chiarito la generale inoperatività delle previsioni di cui all'art. 103 DL 18/2020 alle procedure esecutive, cui sono riferibili solo le previsioni di cui all'art. 54 - ter D.L. 18/2020 solo ulteriormente precisando che non sarà possibile fino al 30/06/2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio successivi al decreto di trasferimento di immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari che eventualmente fossero stati oggetto di aggiudicazione;

P.Q.M.


Ad ulteriore integrazione dei propri provvedimenti del 21/05/2020, 29/10/2020 e 03/01/2021 ed al fine di meglio chiarire il da farsi, nonché allo scopo di evitare la proposizione di innumerevoli istanze destinate all'accoglimento *ex lege*, dispone che non potranno, inoltre essere eseguiti, fino alla stessa data, ordini di liberazione relativi a decreti di trasferimento di immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari; i professionisti delegati alle vendite potranno procedere alla pubblicazione degli avvisi di vendita relativi ad immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari, nei 30 giorni successivi alla scadenza della proroga.

che la cancelleria curi senza ritardo la pubblicazione della presente circolare (che deve intendersi integrativa di quella redatta il 21 maggio 2020 e della successiva del 29 ottobre 2020) sul portale Internet del tribunale di Siena nonché

la comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica, della medesima agli esperti stimatori, ai professionisti delegati ed all'istituto di vendite giudiziarie per il tribunale di Siena (IVG).

Siena, 9 gennaio 2021

Il giudice delle esecuzioni immobiliari
Dott. Flavio Mennella



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11-1-21

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Dott.ssa Silvia Giannetti)

